



CITTÀ DI ARONA

Provincia di Novara

Copia

ORDINANZA SINDACALE

N. 70 DEL 27/08/2020

OGGETTO: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

IL SINDACO

RICHIAMATA le proprie ordinanze aventi ad oggetto: "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19."

RICHIAMATE le disposizioni nazionali e regionali emanate in relazione alla dichiarata emergenza sanitaria da Covid-19, con particolar riguardo:

- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito dalla Legge 22 maggio 2020 n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regione del Piemonte n. 66 del 5 maggio 2020;
- il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, come convertito dalla legge 14 luglio 2020 n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regione del Piemonte n. 58 del 18 maggio 2020, recante "Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 giugno 2020;
- i Decreti del Presidente della Giunta Regione del Piemonte n. 68-72-75-76-77-82 adottati al fine di definire le disposizioni attuative per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in materia di igiene e sanità pubblica, con le relative proroghe;
- l' Ordinanza del Ministero della Salute del 24 luglio 2020;
- il Decreto Legge 30 luglio 2020 n. 83, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute 1 Agosto 2020;
- il DPCM 7 Agosto 2020;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute 12 Agosto 2020;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute 16 Agosto 2020;

COSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

PRESO ATTO che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 e il Decreto del Presidente della Giunta Regione del Piemonte n. 58 del 18 maggio 2020 hanno previsto l'apertura graduale di numerose attività, in ogni settore commerciale;

VALUTATO che dette riaperture hanno portato una maggiore affluenza di persone che devono assolutamente rispettare regole idonee ad evitare il diffondersi del virus, con particolare riguardo agli ambiti territoriali ad afflusso turistico;

VALUTATO altresì che occorre prevedere ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, commisurate alle esigenze territoriali locali;

RITENUTO di adottare, ulteriori disposizioni idonee ad evitare il diffondersi del virus:

CONSIDERATO altresì che si rende necessario, porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile per la programmazione ed esecuzione degli interventi finalizzati alla salvaguardia della salute pubblica;

VALUTATO che occorre tutelare le fasce di utenti deboli e salvaguardare la loro e altrui incolumità;

VISTO l'art. 50, comma 5 del D.lgs 267/2000, che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti, in qualità di Autorità Sanitaria Locale;

VISTO lo Statuto comunale;

ORDINA

Dalla data di emissione della presente ordinanza fino alla data del 31 ottobre 2020, eventualmente prorogabile, quanto segue:

- **Chiusura di tutti gli esercizi di somministrazione, ristorazione ed asporto alle ore 2.00;**
- **Divieto di stazionamento delle persone davanti attività di somministrazione e di ristorazione ed asporto;**
- **Spegnimento della musica, nei bar-ristoranti ed ogni attività di pubblico esercizio, nei locali interni ed esterni, fissandolo alle ore 23.00;**
- **Qualora venisse accertato, da parte delle Forze dell'Ordine o dall'Autorità sanitaria, assembramenti o stazionamenti incontrollabili davanti ai locali interessati verranno applicati contingentamenti all'accesso delle predette aree;**
- **In Via Marconi, Corso Cavour, Via Poli verranno predisposte chiusure al traffico pedonale per contingentare l'entrata degli utenti. Tali chiusure verranno presidiate dai volontari coadiuvati dalle forze dell'ordine.**
- **Divieto di stazionamento nello spazio esterno antistante all'ingresso dei locali, ove devono essere predisposti ingressi contingentati evitando ogni forma di assembramento senza il regolare rispetto del distanziamento sociale;**
- **Cessazione commercio al dettaglio di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 19.30, sia per esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita;**
- **Divieto di fornire servizio e somministrazione al banco dalle ore 19.00;**
- **Divieto di detenere per il consumo, in luogo pubblico o ad uso pubblico, di bevande in contenitori di vetro, quali bottiglie, bicchieri, calici o similari anche in metallo;**
- **Divieto di fare servizio di take away di bevande- bibite ed alcolici dalle ore 19.00 per le suddette attività;**
- **Divieto vendita d'asporto di alimenti e bevande da parte di esercenti attività artigianali itineranti dalle ore 20.30;**

- **Fissare la chiusura distributori automatici per la vendita di alcolici e cannabis dalle ore 19.00 alle ore 7.00 del giorno successivo, dal lunedì alla domenica;**
- **Obbligo di indossare mascherine protettive negli spazi aperti del centro storico (Corso Cavour e vicoli, Piazza del Popolo e Via Marconi) ed in tutte le condizioni in cui non possa essere rispettato il distanziamento sociale previsto.**

DEMANDA

Gli Agenti della Forza Pubblica e la Polizia Locale sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

INFORMA

Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione della presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 4 del D.L. n. 19/2020, conseguirà l'applicazione della sanzione amministrativa da € 400,00 ad € 3.000,00, fatta salva la ricorrenza di circostanze aggravanti così come previste dal medesimo articolo 4 testé richiamato.

Nelle ipotesi di particolare gravità per la salute pubblica, viene disposta, per le attività commerciali e i pubblici esercizi, al fine di impedire la prosecuzione o reiterazione della violazione la chiusura provvisoria dell'attività per una durata non superiore a giorni 5.

Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività d'impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

DISPONE ALTRESI'

Che copia della presente Ordinanza sia trasmessa a:

- Prefettura di Novara
- Questura di Novara
- Comando Compagnia e Stazione Carabinieri di Arona.

Che la presente ordinanza sia pubblicata sul sito web e diffusa nei canali social network Comunali per la massima conoscenza alla popolazione.

Ai sensi dell'art.3, 4° comma, della L. 07/08/1990 n°241 avverte che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Regionale Amministrativo (06.12.1971 n. 1034) nel termine di 60 gg. dalla suddetta pubblicazione ed in alternativa Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120.

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Floriana Quatraro

Arona, li 27/08/2020

IL SINDACO
Alberto Luigi Gusmeroli
firmato digitalmente